



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Franco Davini - Presidente istruttore

Dott. Marcello Castiglione - Consigliere

Dott. Giovanna Cannata - Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa con oggetto:

Fra:

Parte_1, con sede in Vezzano Ligure, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pier Giorgio Leoni, indirizzo di p.e.c.: *Email_1*) e dall'avv. Gabriele Calevro, indirizzo di p.e.c.: *Email_2*, indirizzi presso i quali elettivamente è domiciliato, come da mandato in atti

- Appellante -

-contro-

Controparte_1, nella persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mazzoni, presso il cui studio sito in in Parma Borgo Antini, 3 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti

-Appellato -

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

" Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria difesa e deduzione di controparte, in riforma integrale della sentenza n. 277 del 26 maggio 2025, depositata il 27 maggio 2025, pronunciata dal Tribunale di Massa a) accertare e dichiarare che la complessiva somma di € 35.710,35 versata dal **Parte_1**, e/o il suo equivalente economico/monetario, al Comune di **CP_1** a titolo di "cessione gratuita di materiali di cava" ex art. 7 della convenzione in atti, a decorrere dall'anno 2010 all'anno 2020, siccome risulta dalla documentazione depositata in atti, costituisce indebito, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2033 c.c., e seguenti; conseguentemente e per l'effetto condannare il **Controparte_1** in persona del suo Sindaco pro tempore in carica, a restituire all'odierna attrice **Parte_1** tale somma, e/o il suo equivalente economico/monetario, maggiorata di interessi di legge, nella misura che risulterà a seguito della espletanda istruttoria; b) in via meramente subordinata, alternativamente a quanto di cui al punto a), accertare e dichiarare che la somma di €. 35.710,35 (trentacinquemilasettecentodieci/35) versata da **Parte_1** a titolo di "cessione gratuita di materiali di cava" di cui al punto a), costituisce arricchimento senza causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.; conseguentemente e per l'effetto, condannare il **Controparte_1** in persona del suo Sindaco pro tempore in carica, alla restituzione integrale della predetta somma e/o del suo equivalente pecuniario, corredata/o di interessi nella misura di legge che risulterà dalla espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, contributo unificato e compensi professionali siccome di legge, ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.

Condannare il **Controparte_1** al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a contributo unificato e compensi professionali come per legge e conseguentemente condannare il [...] **CP_1** alla rifusione delle spese di lite corrisposte dall'odierna appellante, sulla scorta di quanto disposto dal Tribunale di Massa In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie siccome formulate in sede di giudizio di primo grado tanto nell'atto di citazione che nelle successive memorie ivi compresa la richiesta di CTU Tecnica.. "

Per l'appellato:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione ededuzione disattesa:

*Rigettare l'appello principale proposto da **Parte_1** avverso la sentenza n. 277/2025 del 26 maggio 2025 (causa rg 1653/2021) dichiarando infondate tutte le domande proposte da **Parte_1** nei confronti del **Controparte_1** e, per l'effetto, confermare integralmente la suddetta sentenza.*

Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. "

IN FATTO E DIRITTO

1. **Parte_1** **agiva in giudizio** chiedendo, in via principale. la condanna del **Controparte_1** alla restituzione dell'indebito, quantificato nell'equivalente monetario di euro 35.710,35, per materiali di cava dalla stessa ceduti a titolo gratuito all'ente convenuto dal 2010 al 2020, in forza dell'art. 7 della convenzione del 23 dicembre 2008 tra il **Controparte_1** e la **Parte_2** , società autorizzata all'attività estrattiva nella cava sita in località **Parte_2** .

Tale convenzione era diretta a regolare gli adempimenti connessi all'attività di estrazione, come previsto dal "Progetto definitivo di prosecuzione per la coltivazione e il recupero del sito", in forza del quale la **Parte_2** si impegnava alla corresponsione, in favore del **CP_1** di **CP_1**, del contributo di estrazione previsto dall'art. 15 c. 3 l. regionale Toscana 78/1998 e a fornire gratuitamente al Comune i materiali occorrenti per rilevati o riempimenti (artt. 6 e 7 convenzione). All'art. 9, le parti davano atto che la **Parte_2** aveva concesso il sito estrattivo in godimento a **Parte_1** con contratto di affitto di cava del 1 luglio 2008 (cui poi succedevano altri due contratti del 9 luglio 2013 e 9 luglio 2018, quest'ultimo con scadenza il 30 giugno 2023).

Parte_1 si impegnava ad attenersi al progetto di coltivazione del sito e alla convenzione comunale, nonché a sostenere tutti i costi e le spese inerenti all'attività di estrazione (in particolare artt. 6 e 7 contratto di affitto).

La **Parte_1** sosteneva che le cessioni a titolo gratuito del materiale lapideo dalla stessa effettuate in favore del **CP_1** dal 2010 al 2020 dovevano considerarsi indebite, in quanto era la [...]

Parte_2 -soggetto autorizzato all'estrazione - l'unica obbligata alla fornitura nei confronti del Comune, in forza della richiamata convenzione (art. 7).

2.Si costituiva il Controparte_1 oche in via preliminare contestava il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ad agire di parte attrice.

Nel merito evidenziava che le prestazioni eseguite da **Parte_1** non potevano considerarsi indebite, posto che l'attrice era la società affittuaria di cava e aveva eseguito le prestazioni indicate

nella convenzione per conto e nell'interesse della **Parte_2** ed in tale prospettazione il diritto di **Pt_1** risultava prescritto.

3.il Tribunale di Massa con sentenza n. 277 del 27 maggio 2025 rigettava la domanda proposta da **Parte_1** e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del **Controparte_1** .

Secondo il Tribunale ricorreva nel caso in esame una ipotesi di adempimento del terzo, in quanto la **Pt_1** aveva adempiuto al debito di **Parte_2** proprio in forza della pattuizione contrattuale tra le due società all'art. 7.

La circostanza che **Parte_1** fosse in quel momento priva dell'autorizzazione all'attività estrattiva (trasferimento poi avvenuto solo con delibera della Provincia dell'11.3.2020) non era rilevante in quanto tale profilo potrebbe attenere, al più, ai rapporti interni tra **Parte_1** e **Parte_2** che si era obbligata ad *"adoperarsi affinché autorizzazioni e licenze necessarie per la gestione della cava vengano volturate e/o concesse a nome della **Parte_1** (art. 11 contratto di affitto - doc. 20 attrice).*

Infine l'azione ex art. 2041 c.c. proposta in subordine era inammissibile, mancando il requisito della sussidiarietà.

4. **Parte_1 proponeva appello** contro la sentenza del Tribunale di Massa per i seguenti motivi:

Primo motivo di appello

L'appellante sosteneva che la sentenza era viziata nella parte in cui il Tribunale aveva sostenuto che l'adempimento operato da **Pt_1** [...] avveniva in forza di una prescrizione contrattuale (l'art. 7 del contratto di affitto di cava), risultando in contrasto con i presupposti di cui all'art. 1180 c.c. .

Secondo costante giurisprudenza "per la configurabilità dell'adempimento del terzo di cui all'articolo 1180 c.c., occorre che l'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo sia spontaneo (Cass., sez. un., 29/04/2009, n. 9946; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3916; Cass. 20 ottobre 1994, n. 8558, in motivazione; Cass. 7 luglio 1980, n. 4340, Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 18 maggio 2016 n. 10140)".

Infatti, se ci fosse stato obbligo contrattuale non si sarebbe potuto parlare di adempimento spontaneo.

Inoltre, con sentenza n. 812/2022 emessa dalla Corte di Appello di Genova veniva accertata l'esistenza di "due centri soggettivi di imputazione di interessi, anche potenzialmente confliggenti" tra

Pt_1 e **Parte_2** e che "nessun rapporto obbligatorio, sulla base di tale convenzione, può intercorrere tra **CP_1** E **Pt_1** .

Non essendovi rapporti obbligatori di qualsivoglia natura tra **Pt_1**

[...] ed il **Controparte_1** e non potendosi applicare la fattispecie di cui all'art. 1180 c.c., discendeva che i pagamenti effettuati dall'appellante in favore dell' **CP_2** , fossero del tutto privi di causa e che per l'effetto l'Amministrazione fosse obbligata a restituirli.

Il Tribunale di Massa aveva equivocato in relazione al giudicato, avendo pretermesso gli effetti di una sentenza passata in giudicato, pronunciata proprio tra le stesse parti violando anche l'art. 2033 del c.c.

Non si poteva assumere che l'assenza di autorizzazione all'attività estrattiva non rivestisse alcuna rilevanza, atteso che proprio l'assenza di tale rapporto obbligatorio tra il **CP_1** e **Pt_1** costituisse il presupposto indefettibile per l'azione di restituzione dell'indebito. **Pt_1** non aveva titolo per

corrispondere il contributo estrattivo e conseguentemente il **CP_1** non lo aveva per incassarlo.

Secondo Motivo di appello

Il contratto di affitto stipulato tra **Pt_1** e **Parte_2** non poteva impegnare l'Amministrazione locale senza la sua formale adesione scritta.

La clausola contrattuale dalla quale discendeva l'obbligo di **Pt_1** [...] era nulla per difetto di forma. Infatti, il contratto tra privati non poteva unilateralmente estendere i suoi effetti alla P.A. senza che questa aderiva in forma scritta, siccome espressamente richiesto dall'art. 97 Cost. e nel caso di specie, la PA locale non si era mai impegnata in tal senso e aveva recisamente disconosciuto - sino al 2020 - ogni e qualsiasi rapporto diretto con l'odierna appellante **Pt_1** .

Pertanto, mancava del tutto il rapporto giuridico sottostante tra **Pt_1** ed il **Controparte_1** non potendo essere costituito per fatti concludenti, poiché nullo. Ed era anche nullo l'art. 7 nell'interpretazione, atteso che, in assenza di un'espressa ratifica dell'Ente, gli effetti di tale pattuizione *inter privatos* non potevano estendersi alla sfera giuridica del Comune.

Terzo motivo di appello.

L'appellante aveva svolto la domanda ex art. 2041 c.c. in via alternativa e meramente sussidiaria. Appariva dunque evidente che, qualora non ricorressero i presupposti dell'art. 2033 c.c. e mancando un rapporto contrattuale tra le parti, siccome un titolo legittimante, la prestazione svolta da **Pt_1** difettava di un titolo ab novo.

Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti dell'art. 2041 c.c. risultando documentale l'arricchimento del **CP_1** per euro

35.710,35 e di contro l'impoverimento di **Pt_1** sussisteva il nesso causale tra arricchimento e impoverimento e difettava la causa, come era stato accertato dalla Corte nella sentenza di appello *"nessun rapporto obbligatorio, sulla base di tale convenzione, può intercorrere tra **CP_3**"*.

5.Si costituiva il **Controparte_1** chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.

In particolare, sul **primo motivo di appello** nel contesto istruttorio acquisito in primo grado, il Tribunale aveva correttamente qualificato le cessioni gratuite del materiale di cava, eseguite da **Parte_1** a favore del **CP_1**, come "adempimento del terzo" risultando accertato che la **Parte_2** -autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva e tenuta al versamento del contributo di estrazione e alla fornitura di materiali a favore del **Controparte_1**, vi aveva ottemperato tramite **Parte_1** " società terza .

In tale contesto fattuale appariva evidente la manifesta infondatezza della censura avversaria in quanto la terzietà del solvens e il requisito di "spontaneità" nell'adempimento, atteneva all'assenza di un obbligo giuridico del terzo nei confronti del creditore (ovvero l'odierno appellato, **Controparte_1**) ma non anche tra colui che pagava ed il debitore.

Pt_1 aveva scientemente adempiuto "un obbligo altrui", con la piena consapevolezza dell'altruità di tale debito, proprio perché derivante da un rapporto rispetto al quale era rimasta estranea, quale appunto l'originaria convenzione stipulata da **Parte_2** con il Comune di **CP_1** e la relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La circostanza che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva fosse intestata ad altro

soggetto (ovvero alla **Parte_2** era irrilevante attenendo ai rapporti interni fra **Parte_2** e **Pt_1**

L'adempimento della prestazione di cedere gratuitamente al **CP_1** il materiale di cava da parte **Pt_1** costituiva un atto eseguito volontario e consapevole finalizzato ad estinguere l'obbligazione gravante sulla **Parte_2** nei confronti del **Controparte_1** ; l'obbligazione adempiuta dal terzo pur gravante sulla **Parte_2** ma eseguita per il tramite della controllata - affittuaria **Pt_1** , trovava la propria fonte nella legge regionale e nella convenzione del 23 dicembre 2008 ed era dovuta proprio in ragione dell'attività estrattiva (circostanza fattuale mai contestata).

La cessione del materiale effettuato da **Pt_1** non era, dunque, *sine causa*, poiché la causa solvendi risiedeva nell'estinzione dell'obbligazione gravante su **Parte_2** se pur per il tramite della propria controllata (**Parte_1**) e ciò rendeva la prestazione eseguita irripetibile nei confronti dell'accipiens.

Sul secondo motivo di appello, il Tribunale non aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto costituito fra **Parte_1** ed il [...] **CP_1** né la sua decisione presupponeva, anche solo implicitamente, un simile assunto. Né del resto, il **Controparte_1** aveva mai preteso di fondare il proprio diritto a ricevere i materiali su un contratto stipulato con **Parte_1** anzi ha sempre contestato ed escluso che l'attività esercitata da **Pt_1** fosse lecita ed autorizzata.

Il titolo giuridico che giustificava la prestazione rimaneva la convenzione scritta e regolarmente stipulata con la società [...] **Parte_2** unica titolare dell'autorizzazione estrattiva ed il contratto di affitto intercorso tra **Parte_1** e **Parte_2** era *res inter alios acta* per il **CP_1** e non poteva vincolare l'Amministrazione.

Sul terzo motivo di appello l'appellata chiedeva l'inammissibilità ex art. 342 cpc per avere l'appellante riproposto le medesime censure sollevate in primo grado.

Il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà. L'appellante disponeva di un'azione specifica, nascente dal contratto di affitto, da esperire nei confronti della società **Parte_2** per ottenere il rimborso di quanto pagato in sua vece. L'esistenza di tale azione contrattuale precludeva l'esperibilità del rimedio residuale dell'arricchimento senza causa nei confronti del **CP_1**. Presupposto indefettibile dell'azione ex art. 2041 c.c. era l'assenza di una "giusta causa" dell'arricchimento e nel caso di specie la giusta causa era costituita dal titolo (legge e convenzione) che obbligava **Parte_2** alla fornitura gratuita dei materiali. Il Comune di **CP_1** non aveva ricevuto nulla più di quanto gli spettasse e quindi la prestazione eseguita dal terzo non costituiva affatto arricchimento "ingiustificato".

In subordine il **Controparte_1** riproponeva le eccezioni preliminari svolte in primo grado.

Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 23 aprile e successivamente decisa in camera di consiglio.

6. Il primo motivo di appello è infondato.

L'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. secondo dottrina e giurisprudenza deve essere spontaneo **nei confronti del creditore**, in relazione al quale non deve esistere alcun obbligo, esattamente come in questo caso.

Nei rapporti invece fra debitore e terzo è ben possibile che il terzo sia adempia volontariamente sia che adempia in rispetto ad una obbligazione assunta con il debitore.

Ciò che rileva e che distingue l'adempimento del terzo dalla delega di pagamento non è la causa fra debitore e solvens ma la causa fra solvens e creditore.

Nel presente caso il fatto che il *Controparte_1* abbia avuto conoscenza dell'accordo fra *Parte_2* e *Parte_1* non cambia l'inesistenza di un rapporto obbligatorio fra la *Parte_1* ed il Comune.

Analizzando poi le sentenze citate dall'appellante nessuna di esse dice che non si è in presenza di un adempimento del terzo se vi è un rapporto fra debitore e solvens e **la spontaneità è sempre fra solvens e creditore.**

Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n. 9946

"L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'articolo 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'articolo 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'articolo 1202 c.c., né quella legale di cui all'articolo 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli articolo 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le

condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore." (relativo a pagamenti di personale sanitario).

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, n. 3916

"In materia di mantenimento del figlio minore, i pagamenti spontaneamente eseguiti in favore del nipote dal nonno paterno producono l'effetto, di cui all'articolo 1180 c.c., di estinguere – anche contro la volontà della creditrice – l'obbligazione del padre, e, quindi, di paralizzare la domanda proposta dalla madre, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., di ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento in epoca precedente all'introduzione della causa."

Cassazione civile sez. I, 20/10/1994, n. 8558

"Il versamento del premio scaduto da parte della beneficiaria della polizza viene a configurarsi come pagamento per conto dell'obbligato e non come pagamento del terzo, il quale deve invece consistere in un intervento spontaneo ed unilaterale del terzo in nome proprio, non determinato da precedenti accordi o convenzioni, tale da costituire un sostanziale e formale adempimento dell'obbligazione, in modo che possa escludersi qualsiasi interesse del creditore a pretendere l'adempimento personale del debitore."

Cassazione civile sez. III, 7/07/1980, n. 4340

"Si ha adempimento del terzo, quando il suo intervento avviene al di fuori di ogni rapporto di rappresentanza, è spontaneo ed unilaterale, non determinato da precedenti accordi e convenzioni, ed è tale da costituire un sostanziale e formale adempimento dell'obbligazione, in modo che si possa escludere qualsiasi

interesse del creditore a pretendere l'adempimento personale dal debitore."

Il secondo motivo di appello è infondato in quanto non conferente alla fattispecie.

Parte appellante si lamenta che non sarebbe sorto alcun valido rapporto obbligatorio fra la **Parte_1** ed il Comune di **CP_1** in quanto non rispettate le forme richieste per i contratti degli enti pubblici.

Ma il né il **Controparte_1** ha mai sostenuto che ci fosse un rapporto obbligatorio fra lui e la **Parte_1** né nella sentenza appellata il Tribunale ha sostenuto questo, ed anzi la decisione con la qualificazione della dazione del materiale lapideo come adempimento del terzo si basa sul fatto che non sorse nessun rapporto obbligatorio fra **Parte_1** ed il **Controparte_1**

Il terzo motivo di appello è infondato.

Occorre in primo luogo chiarire che né nella ordinanza ingiunzione del 29 dicembre 2020 né nella sentenza della Corte di Appello di Genova n. 812 del 12 luglio 2022 si dice che l'accordo fra **[...]** **Parte_2** e **Parte_1** fosse nullo.

Al contrario si dice che essendo le società due soggetti diversi e operando le autorizzazioni e la convenzione fra le due società su due piani diversi, la **Parte_1** non poteva svolgere le estrazioni se prima non otteneva il passaggio a lei dell'autorizzazione a svolgere l'escavazione.

Le argomentazioni difensive per cui la conferma dell'ordinanza ingiunzione da parte del Tribunale prima e della Corte di Appello di Genova poi abbia travolto gli accordi fra **Parte_2** e **Parte_1** con conseguente diritto alla ripetizione del valore dei beni indebitamente consegnati sono pertanto infondate.

La convenzione fra **Parte_1** e **Parte_2** rimane valida, l'autorizzazione all'escavazione alla **Parte_2** era rimasta valida e successivamente vi è subentrata la **Parte_1** .

Come valide è rimasta la consegna del materiale al **CP_1** come adempimento del terzo.

Come giustamente detto dal Tribunale l'azione di ripetizione dell'indebito è una azione residuale che può esistere solo quando non vi siano altre azione.

Nel presente caso la **Parte_1** ha sempre la possibilità di chiedere i danni (pagamento della ordinanza ingiunzione) per il ritardato subentro nell'autorizzazione alla **Parte_2** e quindi non può sussistere una azione di arricchimento indebito ex art. 2041 c.c., che tra l'altro vedrebbe come soggetto passivo non il [...] **CP_1** ma **Parte_3** .

Nella sostanza l'intera causa può essere vista come un tentativo infondato dell'odierna appellante di riversare almeno parzialmente sul **CP_1 di **CP_1** le conseguenze negative (pagamento della ordinanza ingiunzione) dei ritardi da parte di **Parte_2** e della **Parte_1** nel subentro nella autorizzazione alla escavazione.**

Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 9.100,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (2.100,00 Euro per la fase di studio, 1.500,00 Euro per la fase introduttiva, 2.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3.500,00 Euro per la fase della decisione)

Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..

P.Q.M.

*Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sull'appello proposto dalla **Parte_1** contro la sentenza del Tribunale di Massa n. 277 del 27 maggio 2025 rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.*

*Condanna la **Parte_1** a rifondere al **CP_1** **CP_1** le spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 9.100,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..*

Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.

Genova lì 29 aprile 2026

Il Presidente Relatore

Dott. Franco Davini